



Ai gentili clienti
Loro sedi

DDL Legge di stabilità 2015: le novità

Premessa

Con il **DDL stabilità per il 2015** vengono previste **numerose modifiche in materia di fisco e lavoro**, con particolare riguardo alla **retribuzione dei lavoratori dipendenti ed ai lavoratori autonomi**. Mentre in riferimento ai primi si deve evidenziare la **conferma del bonus di 80 euro, uno sgravio contributivo totale sulle nuove assunzioni e la possibilità, su opzione, di richiedere il versamento delle quote di TFR direttamente in busta paga, la fiscalità dei lavoratori autonomi sarà oggetto di una profonda revisione, con introduzione di un regime fiscale ad hoc sostitutivo di quello dei "nuovi minimi"**. Viene modificata, inoltre, **la disciplina delle agevolazioni sul recupero edilizio e sul risparmio energetico, nonché l'incentivo a favore delle attività di ricerca e sviluppo**.

Le principali novità della bozza di legge per il 2015 in materia fisco e lavoro

Di seguito illustriamo le principali novità contenute nel disegno di legge, ricordando che **le disposizioni esposte potrebbero essere oggetto di modifica o eliminazione da parte delle camere**.

Aumento aliquote IVA e delle accise

In riferimento alla disciplina IVA si segnala la previsione dell'**aumento delle aliquote attualmente fissate al 22% ed al 10%**. Le decorrenze degli aumenti attualmente previsti sono le seguenti:

AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA

Aliquota IVA del 22%

Dal 01.01.2016	Aumento dal 22% al 24%
Dal 01.01.2017	Aumento dal 24% al 25%
Dal 01.01.2018	Aumento dal 25% al 25,5%
Aliquota IVA del 22%	
Dal 01.01.2016	Aumento dal 10% al 12%
Dal 01.01.2017	Aumento dal 12% al 13%

In riferimento alle accise viene previsto **l'aumento** – a decorrere dal 01.01.2018 - delle **imposte sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché l'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro** per l'anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi.

Viene previsto, in ogni caso, che tali provvedimenti **possono essere in tutto o in parte annullati qualora vengano approvati provvedimenti che garantiscano maggiori entrate o minori spese.**

Stabilizzazione bonus 80 euro

In riferimento al **bonus di 80 euro al mese**, previsto dal DL n. 89/2014, si segnala che, contrariamente a quanto affermato dalla stampa, **non è previsto (attualmente) la sua estensione a pensionati, partite IVA ed incapienti.** In ogni caso, viene prevista la stabilizzazione dell'agevolazione, che **a partire dal 2015 avrà appunto carattere stabile** (senza necessità, quindi, che intervenga periodicamente una proroga).

L'agevolazione, ricordiamo, spetta ai **lavoratori dipendenti ed ai lavoratori assimilati, ovvero:**

- soci **lavoratori delle cooperative;**
- **indennità e compensi percepiti a carico di terzi** dai prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione a tale qualità;
- **borse di studio e assegni di formazione** professionale;
- **compensi percepiti per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, compresi i contratti di lavoro "a progetto";
- **remunerazioni dei sacerdoti;**
- **prestazioni pensionistiche erogate da forme di previdenza complementare;**
- **compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.**

Per i lavoratori appena indicati è confermato che il riconoscimento del bonus avviene con modalità differenziate a seconda che abbiano un reddito complessivo fino a 24.000 euro, oppure compreso tra 24.000 euro e 26.000 euro.

BONUS

Reddito complessivo non superiore a 24.000 euro

Bonus di 80 euro al mese

Reddito complessivo superiore a 24.000 ma non a 26.000 euro

L'agevolazione viene ridotta proporzionalmente fino al suo azzeramento al raggiungimento della soglia massima (fermo restando la parametrizzazione del bonus al periodo di lavoro nell'anno)

Bonus ricerca e sviluppo

In riferimento al **bonus "ricerca e sviluppo"** si deve segnalare una modifica notevole dell'incentivo, che ora viene **esteso a tutte le società eliminando i precedenti vincoli (indipendentemente dal settore e dal regime contabile adottato).**

Secondo le disposizioni contenute nel ddl stabilità 2015, **tutte le imprese, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019** possono accedere ad un **credito d'imposta nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quelli in corso al 31.12.2015** (fatta eccezione per le imprese costituite da meno di tre anni, che dovranno calcolare la base dell'eccedenza sul minor termine).

L'incentivo, riconosciuto nella misura massima di 5 milioni di euro, è **concedibile** solamente nel caso in cui il contribuente sostenga **spese per ricerca in misura almeno pari a 30.000 euro all'anno.**

Sono **ammissibili** all'incentivo:

→ **i lavori sperimentali o teorici aventi quale principale finalità l'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e fatti osservabili**, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

- **la ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti,** processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale;
- **l'acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale** allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
- **la produzione o collaudo di prodotti, processi o servizi a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.**

Sono **ammissibili** le **spese relative**:

- a **personale altamente qualificato**;
- **quote di ammortamento di spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio**;
- spese relative a **contratti di ricerca**;
- **competenze tecniche e private industriali**;

In riferimento alle prime tre voci, **l'incentivo spetta nella misura del 50% della voce di spesa ammessa.**

Ravvedimento operoso

Secondo quanto previsto dal ddl stabilità per il 2015, l'istituto del **ravvedimento operoso** subirà un'importante modifica che **estenderà la sua applicazione anche successivamente alla notifica del verbale di contestazione delle violazioni.**

Secondo quanto attualmente previsto, le uniche preclusioni che opererebbe **nell'ipotesi di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate,** sarebbero *"la notifica di atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute".*

La regolarizzazione "spontanea", con applicazione ravvedimento, sarebbe quindi possibile anche **dopo l'inizio di accessi, ispezioni e verifiche, e addirittura dopo la constatazione della violazione mediante il PVC redatto dagli organi precedenti al termine dell'attività di controllo.**

Oltre a quelle esistenti, vengono **previste tre nuove ipotesi di ravvedimento**, garantendo una maggiore graduazione delle sanzioni:

- la riduzione della **sanzione a 1/9 del minimo**, se la regolarizzazione delle violazioni avviene **entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione**, ovvero, quando **non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore**;
- la riduzione della **sanzione a 1/7 del minimo**, se la regolarizzazione delle violazioni avviene **entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione** ovvero, quando **non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore**;
- la riduzione della **sanzione a 1/6 del minimo**, se la regolarizzazione delle violazioni avviene **oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione** ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre due anni dall'omissione o dall'errore**.

Bonus ristrutturazioni, risparmio energetico, bonus mobili

Viene prevista **la proroga dell'incentivo sul recupero edilizio degli edifici e sul risparmio energetico**. Al riguardo si deve ricordare che l'assorbimento delle agevolazioni nell'ambito di applicazione di una sola aliquota di detrazione pari al 36% è stato di volta in volta rinviato per effetto di alcune disposizioni che hanno previsto la proroga delle agevolazioni potenziate nella misura del 50% e del 65%, rispettivamente per il recupero edilizio e per il risparmio energetico.

Per effetto delle modifiche in programma, **le agevolazioni vengono prorogate nei seguenti termini:**

AGEVOLAZIONE			
Ipotesi	Importo detraibile	Massimale di spesa	Termine
Recupero edilizio, interventi conservativi	50%	96.000 euro	Dal 26.06.2012 al 31.12.2015
Interventi antisismiche	65%	96.000 euro	Per le spese sostenute fino al 31.12.2014

in zone ad alto rischio	50%	96.000 euro	Dal 01.01.2015 al 31.12.2015
--------------------------------	-----	-------------	------------------------------

Viene, inoltre, prevista la proroga del **bonus arredi al 31.12.2015**, la cui fruizione **non è più limitata dall'importo di spese per il recupero edilizio sostenute dai contribuenti in riferimento allo stesso immobile.**

In riferimento agli interventi di **risparmio energetico**, invece, viene stabilito quanto segue:

AGEVOLAZIONE			
Ipotesi	Importo detraibile	Massimale di detrazione	Rate
Interventi di risparmio energetico di qualsiasi tipo per le spese sostenute dal 06.06.2013 fino al 31.12.2015	65%	A seconda del tipo di intervento	10
Interventi di risparmio energetico su parti comuni per le spese sostenute dal 06.06.2013 fino al 31.12.2015	65%	A seconda del tipo di intervento	10

Estensione del reverse charge

Attraverso l'integrazione dell'articolo 17 del DPR n. 633 del 1972, il ddl per la stabilità 2015 prevede l'introduzione nell'ordinamento di ulteriori ipotesi di reverse charge, relativamente al settore edile e al settore energetico.

In riferimento alla prestazione di servizi di costruzione e affini, è introdotta nel sesto comma dell'articolo 17 la lettera a-ter), che assoggetta al regime dell'inversione contabile le **prestazioni di servizi di pulizia e di demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici.**

Per tali ultime prestazioni di servizi, il sistema dell'inversione contabile si applica in ogni caso, **a prescindere dalla circostanza che le prestazioni siano rese da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore o che siano rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.**

Relativamente al settore energetico, in considerazione delle evidenze di frodi riscontrate nel settore vengono introdotte le lettere d-bis), d-ter) e d-quater), che prevedono **l'estensione del reverse charge ai trasferimenti delle quote di emissione dei gas ad effetto serra**, definite dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.

Al regime dell'inversione contabile sono, inoltre, assoggettati i **trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva e di certificati relativi all'energia e al gas** (lettera d-ter) e le **cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore** (lettera d-quater).

Il comma 7, lettera b) introduce l'articolo 17-ter relativo alle prestazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici. In relazione alle operazioni effettuate nei confronti di tali soggetti, per le ipotesi in cui gli stessi non risultino essere debitori d'imposta il ddl prevede una peculiare tipologia di "split payment" in base al quale **verrebbe accreditato al fornitore del bene o del servizio il solo importo del corrispettivo pagato dalla P.A., al netto dell'IVA indicata in fattura**. Tale imposta dovrebbe essere sottratta alla disponibilità del fornitore e accreditata in un apposito conto per essere acquisita direttamente dall'Erario.

Ritenuta dell'8% sui bonifici per ristrutturazioni

Oltre alla proroga delle aliquote delle agevolazioni per la riqualificazione energetica, il recupero del patrimonio edilizio e per il c.d. "bonus arredamento", nel Ddl. di stabilità 2015 è previsto il **raddoppio della misura della ritenuta d'acconto sui bonifici agevolati**. Nello specifico, il Ddl. innalza **dal 4% all'8%** la ritenuta introdotta dall'art. 25 del DL 31 maggio 2010 n. 78 (conv. L. 122/2010), cui è stata data attuazione con il Provv. Agenzia delle Entrate 30 giugno 2010.

In mancanza di una norma *ad hoc* sulla decorrenza la nuova aliquota si dovrebbe applicare a decorrere dal **1° gennaio 2015**.

Abrogazione Comunicazione

L'art. 44, comma 18 del Ddl. di stabilità riduce gli obblighi dichiarativi annuali ai fini IVA. Il testo prevede **l'abrogazione dell'obbligo di presentare la**

dati Iva

comunicazione annuale dati IVA e anticipa al mese di febbraio di ciascun anno la presentazione della dichiarazione annuale IVA per il periodo d'imposta precedente, in via autonoma rispetto al modello UNICO.

La presentazione della dichiarazione annuale IVA entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce è necessaria al fine di rispettare le previsioni dell'art. 252, primo comma della Direttiva 2006/112/UE, che obbliga gli Stati membri a stabilire un termine per la presentazione della dichiarazione IVA che non superi i due mesi dalla scadenza del periodo d'imposta (l'Italia ha stabilito per il proprio ordinamento interno che il periodo d'imposta, ai fini IVA, coincida con l'anno solare).

Le nuove norme si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015 e, dunque, riguardano le scadenze fiscali per il 2016. Il prossimo anno, invece, si continuerà secondo le vecchie regole.

Le previsioni del Ddl. di stabilità rendono di fatto obbligatorio ciò che, a seguito delle modifiche apportate al comma 2 dell'art. 8-*bis* del DPR 322/98 dal DL 78/2009, dal 2010 e fino al 2015, costituisce una facoltà per i contribuenti, ossia la presentazione della dichiarazione annuale in via autonoma entro la fine di febbraio al posto della comunicazione annuale dati IVA.

Deduzione del lavoro dall'IRAP

Secondo quanto previsto dal ddl stabilità per il 2015, **l'IRAP verrà ridotta tramite la deduzione per intero del costo sostenuto in riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.**

Restano **esclusi** dal beneficio le **imprese che hanno alle proprie dipendenze co.co.pro., collaboratori e tutti i lavoratori assunti con contratti a tempo determinato.** Per tali categorie di lavoratori, dal 2015, continueranno ad essere applicate le **"vecchie" deduzioni forfetarie.**

Pertanto, mentre in rapporto ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato è ammessa la **deduzione integrale del costo del lavoro, in riferimento alle altre categoria di lavoratori trova applicazione la deduzione forfettaria fino ad oggi vigente.**

Lo stesso articolo che dispone tale deduzione prevede, però, **l'aumento generalizzato dell'aliquota IRAP**, che si ricorda era stata ridotta con il DL n.66/2014.

**Sgravi
contributivi sulle
assunzioni**

Viene prevista l'introduzione di un'agevolazione a favore delle **assunzioni a tempo indeterminato da parte dei datori di lavoro operate a partire dal 01.01.2015 e fino al prossimo 31.12.2015.**

Sono interessate dall'agevolazione le **assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico.**

Per un **periodo massimo di 36 mesi** viene riconosciuto **l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e contributi dovuti all'INAIL** nel limite massimo di un importo di esonero pari a **8.060 euro su base annua.**

Sono **esclusi** dall'applicazione dell'agevolazione le **assunzioni:**

- relative a **lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro e non spetta in riferimento a lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;**
- le **assunzioni operate da parte dei datori di lavoro qualora il lavoratore, nei tre mesi antecedenti all'approvazione della legge di stabilità 2015, risulti assunto a tempo indeterminato presso una società controllata o collegata, anche per interposta persona.**

Sono **soppresse le agevolazioni relative all'apprendistato, alla disoccupazione di lunga durata e in materia di beneficiari CIGS.**

TFR in busta paga

Viene prevista la possibilità, in via sperimentale e solamente in riferimento:

- ai periodi di paga decorrenti **dal 01.03.2015 al 30.06.2018;**
 - ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano un **rapporto di lavoro da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro;**
- di **richiedere di percepire la quota di maturazione del TFR come parte integrativa della retribuzione.**

L'opzione, se esercitata, è **irrevocabile fino al prossimo 30.06.2018.**

Sono **escluse** dal novero dei datori di lavoro interessati dal provvedimento, le aziende sottoposte a **procedure concorsuali** o dichiarate **in crisi** ai sensi dell'art. 4 della L. 297/1982 (ristrutturazione o riconversione industriale). La quota percepita sarà quella **maturanda** ai sensi dell'art. 2120 c.c. – al netto della contribuzione aggiuntiva ex art. 3 ultimo comma della L. 297/1982 – e verrà corrisposta **mensilmente** al lavoratore richiedente mediante **liquidazione** diretta in busta. Tale erogazione costituisce una parte **integrativa** della retribuzione, soggetta a tassazione **ordinaria** e **non imponibile** ai fini previdenziali.

I datori di lavoro che **intendono anticipare le somme a titolo di TFR potranno accedere ad un apposito fondo di garanzia istituito presso l'INPS con un fondo di dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2015**. Al fine di accedere a tale finanziamento, il datore di lavoro interessato dovrà innanzitutto richiedere all'INPS un'apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Una volta ottenuta tale certificazione, il datore di lavoro potrà richiedere il finanziamento presso una delle banche che aderiranno ad un accordo-quadro appositamente stipulato dai Ministeri del Lavoro e dell'Economia con l'ABI. Sul punto, si stabilisce che il tasso applicato per il finanziamento non potrà essere superiore a quello applicato per la rivalutazione della quota di TFR ex art. 2120 c.c., (un tasso fisso dell'1,5% più il 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT).

Si deve precisare, in ogni caso, che la scelta di ricevere in busta paga il TFR sarà valutata individualmente dai lavoratori: in assenza di una specifica richiesta il datore di lavoro sarà tenuto ad accantonare la quota di TFR secondo le disposizioni attualmente in vigore.

Va detto, infine, che i lavoratori **dipendenti** che decideranno di optare per la liquidazione del **TFR** maturando in **busta paga** perderanno i vantaggi della tassazione separata, in quanto sarà **applicata la tassazione ordinaria**, in base alle aliquote progressive dell'IRPEF, con l'**aggiunta** delle relative **addizionali** regionali e comunali. Il "**cumulo**" del TFR con le retribuzioni ordinarie comporterà inoltre una **riduzione** delle **detrazioni d'imposta** da lavoro dipendente e di quelle per gli eventuali familiari a carico, nonché un **incremento** del reddito rilevante per la determinazione **dell'ISEE**. **Nessun**

effetto, invece, ai fini del bonus di **80 euro**. Confermata l'**esclusione** dalla base imponibile **previdenziale**.

Regime fiscale per gli autonomi

Viene prevista l'introduzione di un **nuovo regime fiscale per i lavoratori autonomi**. Secondo le disposizioni attualmente contenute nel ddl stabilità per il 2015 il regime forfettario è **riservato ai contribuenti che rispettano (in riferimento all'anno precedente) le seguenti condizioni:**

REGIME FISCALE PER AUTONOMI

I	Conseguimento di ricavi o compensi ragguagliati all'anno non superiori ai limiti contenuti negli allegati alla legge di stabilità (non ancora disponibili).
II	Sostenimento di spese per un massimo di 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, subordinato e collaboratori.
III	Costo complessivo al lordo dei beni strumentali, degli ammortamenti alla chiusura dell'esercizio non superiore a 20.000 euro.

Non possono avvalersi di tale regime forfettario:

- le persone fisiche che si avvalgono di **regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfettari per la determinazione del reddito;**
- i **soggetti non residenti**, fatta eccezione per i **residenti in uno stato membro UE a patto che almeno il 75% degli introiti sia prodotto in Italia;**
- soggetti che **effettuano in via esclusiva o prevalente cessione di fabbricati o porzioni di fabbricati, di terreni fabbricabili o di mezzi di trasporto nuovi,**
- **esercenti attività di impresa o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni o SRL trasparenti.**

Le operazioni effettuate dai soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale regime **non sono imponibili ai fini IVA**, mentre in riferimento alle imposte dirette si applica **un'aliquota sostitutiva delle imposte sui redditi e addizionali pari al 15%, calcolata sul reddito lordo con applicazione di un coefficiente di redditività. Non si applica la disciplina degli studi di settore. Non si applica, inoltre, **l'IRAP.****

Per favorire l'avvio di nuove attività, viene prevista la **riduzione del reddito per il primo periodo d'imposta e per i due successivi di un terzo**, a condizione che il contribuente non abbia esercitato nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività:

- **attività artistica, professionale ovvero d'impresa;**
- l'attività **non costituisca mera prosecuzione** di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
- qualora venga **proseguita attività di altro soggetto** che nell'anno precedente non presentava i requisiti per accedere a detto regime.

Il regime in parola **non trova più applicazione a partire dall'anno successivo a quello in cui il contribuente non rispetta una delle condizioni previste dall'articolo 9 della bozza di legge di stabilità.**

Vengono **abrogati i regimi per le nuove iniziative produttive, il regime dei contribuenti minimi nonché altri regimi agevolati per i contribuenti di minori dimensioni**, anche se coloro che **hanno già optato per tali regimi potranno continuare a beneficiarne per un periodo limitato.** Secondo lo schema delineato dalla bozza **coloro che ne possiedono i requisiti transiteranno automaticamente al nuovo regime, salvo richiesta contraria.**

Considerata la portata delle nuove disposizioni, per poterne valutare i potenziali benefici, sarà necessario attendere la conclusione dell'iter di approvazione della legge di stabilità per il 2015.

Tagli ai crediti di imposta

L'art. 19 comma 11 del Ddl. di stabilità prevede **ulteriori "tagli" ai crediti d'imposta** (espressamente individuati nell'elenco n. 1 allegato), al fine di assicurare **effetti positivi** sui **saldi** di finanza pubblica. In particolare, il comma 11 dispone che **con decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare **entro 30 giorni** dalla data di entrata in vigore della legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco n. 1 allegato al Ddl. di stabilità, saranno stabilite le **quote percentuali di fruizione.**

AGEVOLAZIONI INTERESSATE

Rimborso parziale dell'accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza	DL n. 989/64, conv. L. 1350/64 (tabella A, punto 13)
Gasolio e GPL impiegati per riscaldamento in aree geograficamente o climaticamente svantaggiate	Art. 8, comma 10, lett. c) della L. n. 448/98; art. 2, comma 12 della L. n. 203/2008
Credito d'imposta agevolazione nuove iniziative imprenditoriali	Art. 13 della l. n. 388/2000
Credito d'imposta investimenti in campagne pubblicitarie localizzate in determinate aree del Paese	Art. 61, comma 13 della l. n. 289/2002
Credito d'imposta a favore delle farmacie pubbliche e private per acquisto di software	Art. 50, commi 6 e 13-bis del dl n. 269/2003, conv. L. 326/2003
Credito imposta opere ingegno digitali	Art. 11-bis comma 1 del dl n. 179/2012, conv. L. 221/2012
Credito imposta investimenti imprese prodotti editoriali	Art. 8 della l. n. 62/2001

Le suddette riduzioni si **affiancano** a quelle già previste dalla **legge di stabilità 2014** e attuate con DPCM 20 febbraio 2014, il quale ha definito le **riduzioni** delle **quote percentuali di fruizione** di crediti d'imposta di cui all'allegato 2 alla L. 147/2013. Il citato decreto ha, tra l'altro, stabilito che, a decorrere **dal 1° gennaio 2014**, sono rideterminate, in modo tale da **ridurre del 15%** l'importo agevolato calcolato secondo le disposizioni attuative di ciascun credito d'imposta, le seguenti agevolazioni (art. 1 del DPCM 20 febbraio 2014):

- il credito d'imposta relativo all'agevolazione **nuove iniziative imprenditoriali** di cui all'art. 13 della L. 388/2000;
 - il credito d'imposta per l'acquisto di **veicoli** alimentati a metano o GPL o a trazione elettrica o per l'installazione di impianti di alimentazione a metano e GPL di cui all'art. 1 del DL 25 settembre 1997 n. 324;
- la riduzione delle **aliquote di accisa sul gasolio**, sulla benzina, sul gas di petrolio liquefatti e sul gas naturale impiegati come carburanti per l'azionamento delle **autovetture da noleggio da piazza**, compresi i

motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (punto 12 della Tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il DLgs. 26 ottobre 1995 n. 504).

**Dividendi
percepiti da Enti
non commerciali**

Il Ddl. di stabilità 2015 modifica la **tassazione dei dividendi** percepiti da **enti non commerciali**, incrementandola sensibilmente. La quota **esclusa da tassazione**, attualmente prevista nella misura del **95%**, passa, infatti, al **22,26%**.

La materia è oggi regolata dall'art. 4, comma 1, lettera q) del DLgs. 344/2003, secondo cui gli utili percepiti dagli enti non commerciali, **anche nell'esercizio di impresa, non** concorrono alla formazione del **reddito complessivo** di tali soggetti, in quanto esclusi, per il 95% del relativo ammontare.

Dunque, la modifica proposta consentirà all'Erario di **incamerare un'imposta** di circa quindici volte superiore a quella che attualmente grava su tali proventi.

**Indicazione
separata nel
modello UNICO
dei costi derivanti
dalle operazioni
con controparti
residenti o
localizzate in
Stati a fiscalità
privilegiata**

Il Ddl. di stabilità 2015 contiene un'importante novità relativamente agli **obblighi di indicazione separata nel modello UNICO dei costi derivanti dalle operazioni con controparti residenti o localizzate in Stati a fiscalità privilegiata** previsti dall'art. 110 commi 10 e 11 del TUIR. Viene, infatti, stabilito che, agli specifici fini di tale norma, "nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all'articolo 168-*bis* del medesimo testo unico, l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati, con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, è effettuata con **esclusivo riferimento alla mancanza** di un adeguato **scambio di informazioni**". In altre parole, con la modifica contenuta nella legge di stabilità 2015, i criteri attualmente previsti saranno diversi, dovendosi ritenere "a fiscalità privilegiata" a questi specifici fini i soli Stati o territori con i quali non vi sono strumenti per lo scambio di informazioni (così come, del resto, prevede "a regime" l'art. 168-*bis* comma 1 del TUIR).

Dal testo di legge **non** appare **chiaro se**, per individuare la **nuova lista** valevole ai fini dell'art. 110 comma 10 del TUIR, occorrerà un **apposito strumento normativo**. La risposta dovrebbe essere **positiva**, visto che la norma prevede espressamente che l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati, "con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, è effettuata con

esclusivo riferimento alla mancanza di un adeguato scambio di informazioni”.

Veicoli storici

Tra le novità contenute nel Ddl. di stabilità per l'anno 2015 rientra l'**abrogazione dell'esenzione** per i veicoli di oltre vent'anni considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Nello specifico è disposta l'abrogazione dei commi 2 e 3 dell'art. 63 della L. 21 novembre 2000 n. 342 ad opera sia dell'art. 31 comma 17 che dell'art. 45 comma 30 del citato Ddl.

In sostanza, **dal 1° gennaio 2015** non potranno più godere dell'esenzione dal c.d. "bollo auto" i veicoli (sia autoveicoli che motoveicoli) con più di vent'anni:

- costruiti specificamente per le **competizioni**;
- costruiti a scopo di **ricerca tecnica** o **estetica**;
- costruiti in vista di partecipazione ad **esposizioni** o **mostre**;
- che rivestono un particolare interesse **storico** o **collezionistico** in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume, che non appartengono a nessuna delle fattispecie sopra elencate.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti